



In questo numero:



Opere Edili

Bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni, mutui... Ecco i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate



Sicurezza

La sicurezza nei cantieri stradali: arriva il manuale operativo



Opere Edili

Dia o Permesso di costruire: cosa occorre per realizzare un soppalco?



Sicurezza

Sicurezza sul lavoro e lavoro in nero: disponibile il piano ispettivo 2015 per il contrasto dei fenomeni di irregolarità



Varie e brevi

Dichiarazione dei redditi 2015: Unico o 730? Arriva la guida al Modello 730



Opere Edili

Detrazione 65 e schermature solari, la guida Federlegno



LL.PP.

Gare progettazione, i giovani professionisti non devono dimostrare i requisiti morali



Sicurezza

Dispositivi di protezione individuale da rischio biologico: valutazione, scelta e il corretto utilizzo in ambito sanitario



Opere Edili

Permesso di costruire: le foto di Google Earth non valgono come prova



Varie e brevi

CAD 2D contro BIM 3D. Ecco le differenze e i reali vantaggi



Bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni, mutui... Ecco i nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Tutti i dubbi e le incertezze in tema di bonus ristrutturazioni sono stati raccolti in una sola Circolare contenente i chiarimenti che l'Agenzia delle Entrate ha fornito sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.

La Circolare n.17/E/2015 dell'Agenzia affronta e chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni fiscali, gli oneri deducibili, i redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette, in merito a:

- spese sanitarie
- spese di istruzione
- recupero del patrimonio edilizio
- detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all'estero
- detrazione per l'acquisto di mobili e successione
- credito d'imposta riacquisto prima casa
- altre questioni

Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire regolarmente del bonus fiscale anche se l'ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario. In tal caso è necessario che dal bonifico emerga in modo chiaro chi è il soggetto che usufruisce della detrazione, con l'esplicita indicazione del codice fiscale.

Nuove detrazioni su immobili che hanno già goduto del beneficio

Chi ha usufruito già della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione edilizia può nuovamente accedere al beneficio se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.

Per avere diritto alla detrazione completa sullo stesso immobile, ossia ancora una volta con il limite di spesa pari a 96.000 euro, la nuova ristrutturazione deve configurarsi come un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus. L'autonomia dell'intervento emerge, oltre che da elementi di fatto (titolo abilitativo, collaudo dell'opera e dichiarazione di fine lavori), anche dall'autonoma certificazione dei lavori.

In caso di prosecuzione di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa per i nuovi lavori non sarà più pari a 96.000 euro, ma si dovranno detrarre le somme già spese.

Beneficiario che lascia in eredità l'immobile

Infine è stato affrontato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell'immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.

In caso di trasferimento dell'immobile, su cui sono già stati effettuati gli interventi di ristrutturazione per cui si sta usufruendo della detrazione fiscale, l'erede ha diritto al rimborso delle rate rimanenti, a condizione che abbia "detenzione materiale e diretta del bene", ossia la disponibilità immediata del bene per tutta la durata del rimborso. Pertanto, se l'erede concede l'immobile in comodato o in locazione perderà il diritto a percepire la detrazione fiscale rimanente.

Per continuare ad usufruire del bonus fiscale non è invece rilevante che l'immobile sia destinato ad abitazione principale dell'erede.

Bonus mobili ed eredità dell'immobile

Diversamente da quanto accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l'erede non ha diritto a subentrare al bonus mobili.

Nonostante la detrazione del 50% sull'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel limite di 10 mila euro presupponga la fruizione della detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si tratta di 2 agevolazioni differenti e regolate da norme diverse, che per gli arredi non prevedono il trasferimento mortis causa del bonus.

[Clicca qui per scaricare la Circolare AE 17/2015](#)



La sicurezza nei cantieri stradali: arriva il manuale operativo

"Facendo Strada" è il nuovo manuale operativo che Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. ha realizzato per la gestione e la manutenzione delle strade, allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza dei propri dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Il manuale contiene le modalità operative, con riferimento agli specifici interventi, da adottare per tutto il personale che opera lungo le strade, al fine di migliorare le condizioni di sicurezza per i lavoratori (D.Lgs. 81/2008).

La pubblicazione contiene:

- indicazioni generali sui cantieri
- procedure operative ordinarie (vengono individuate le caratteristiche delle diverse attrezzature utilizzate e i Dispositivi di protezione individuale, DPI, da adottare prima, durante e dopo l'attività)
- procedure per i lavori in galleria
- indicazioni sul servizio di sorveglianza H24
- procedure di emergenza

Inoltre sono presenti 4 allegati relativi a:

- organizzazione della sicurezza
- riferimenti normativi e bibliografici
- mezzi e attrezzature
- modulistica da adottare

[Clicca qui per scaricare il manuale "Facendo strade"](#)



Dia o Permesso di costruire: cosa occorre per realizzare un soppalco?

Per stabilire quale sia il corretto titolo abilitativo da utilizzare per la realizzazione di un soppalco abitabile bisogna fare le valutazioni opportune, caso per caso, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell'intervento.

Questo quanto chiarito dalla recente Sentenza del TAR Campania (n. 2197/2015), intervenuta in merito alla disposizione di demolizione di un soppalco realizzato in un appartamento, previa presentazione della Dia.

Il Comune ne aveva disposto la demolizione perché i lavori risultavano difformi dal titolo abilitativo (il soppalco costruito era pari a circa 100 m², a fronte di un progetto che prevedeva 40 m²) ed anche perché, vista la loro entità, si configuravano quali lavori di ristrutturazione per i quali era necessario il permesso di costruire.

Il Tar individua, pertanto, i casi nei quali serve la Dia (SCIA) o il Permesso di costruire per realizzare un soppalco:

- **la Dia (SCIA)** è sufficiente se le dimensioni del soppalco sono limitate
- **il Permesso di costruire (o la Super-Dia)** serve se il soppalco ha dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell'immobile preesistente (ai sensi dell'art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001), determinando un incremento delle superfici dell'immobile e, quindi, del carico urbanistico

I giudici amministrativi ricordano, inoltre, che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all'altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto: se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile e, necessariamente, serve il Permesso di costruire o la Super-Dia per la realizzazione del soppalco.

[Clicca qui per scaricare la sentenza TAR Campania 2197/2015](#)




Sicurezza sul lavoro e lavoro in nero: disponibile il piano ispettivo 2015 per il contrasto dei fenomeni di irregolarità

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha pubblicato il piano ispettivo per il 2015 per il contrasto ai fenomeni di irregolarità che destano maggior allarme economico sociale.

Tra questi spicca il fenomeno delle violazioni in materia di sicurezza del lavoro che, nel documento, compare come argomento ricorrente e costante.

Gli enti ispettivi dovranno attenersi a quanto stabilito dal documento sia per numero delle ispezioni che per argomenti da assoggettare a verifica.

L'obiettivo finale è l'accertamento ed il contrasto degli illeciti in ambito lavorativo, a tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori.



DIREZIONI REGIONALI	NUMERO AZIENDE DA ISPEZIONARE
ABRUZZO	5.300
BASILICATA	3.860
CALABRIA	7.200
CAMPANIA	12.000
EMILIA ROMAGNA	11.300
FRIULI VENEZIA GIULIA	3.020
LAZIO	12.600
LIGURIA	4.740
LOMBARDIA	13.800
MARCHE	4.900
MOLISE	2.000
PIEMONTE	9.200
PUGLIA	13.880
SARDEGNA	6.600
TOSCANA	10.000
UMBRIA	3.850
VALLE D'AOSTA	350
VENETO	7.900
TOTALE	132.500

DIREZIONI INTERREGIONALI	NUMERO AZIENDE DA ISPEZIONARE
MILANO	28.090
VENEZIA	27.120
ROMA	38.350
NAPOLI	38.940
TOTALE	132.500

In allegato il documento del Ministero con tutte le linee di indirizzo.

Ricordiamo ai lettori che ACCA distribuisce il software CerTus-PS per la redazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) secondo le procedure standardizzate, in accordo a quanto previsto dalla norma vigente.

[Clicca qui per scaricare il documento contenente il piano ispettivo per il 2015](#)

[Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su CerTus-PS](#)



Dichiarazione dei redditi 2015: Unico o 730? Arriva la guida al Modello 730

E' iniziato il periodo della dichiarazione dei redditi 2015.

I modelli principali utilizzati dai contribuenti italiani sono

- il Modello 730, precompilato o ordinario
- il Modello Unico

Ma chi sono i soggetti tenuti a presentare il Modello 730, anche in forma precompilata, e chi è esonerato? Chi deve invece presentare necessariamente il Modello Unico?

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una nuova guida sul 730 che contiene una serie di informazioni utili al contribuente.

Modello 730

Il modello 730 può essere utilizzato dai seguenti contribuenti:

- pensionati o lavoratori dipendenti
- percettori di indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (come ad esempio l'indennità di mobilità)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- impegnati in lavori socialmente utili

Utilizzare il Modello 730 è vantaggioso, in quanto:

- la compilazione è più semplice
- il contribuente ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se occorre versare eventuali imposte, le somme vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

Da quest'anno l'Agenzia delle entrate, a partire dal 15 aprile, mette a disposizione il Modello 730 precompilato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Modello Unico

Il Modello Unico deve essere utilizzato da coloro che possiedono, oltre al reddito di lavoro dipendente, anche redditi di impresa e derivanti dall'esercizio di arti o professioni.

Il modello Unico Persone fisiche 2015 va presentato dai contribuenti che:

- nel 2014 hanno percepito redditi derivanti da produzione di "agroenergie" oltre i limiti previsti dal D.L. 66/2014; redditi d'impresa, anche in forma di partecipazione; redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA; redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5; plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; redditi provenienti da "trust", in qualità di beneficiario;
- nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Esentati

Non tutti i lavoratori e pensionati sono tenuti a denunciare i loro redditi.

In particolare, non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione, i contribuenti che possiedono esclusivamente redditi derivanti da:

- abitazione principale
- lavoro dipendente o pensione
- lavoro dipendente o pensione con abitazione principale
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- altri redditi esenti (ad esempio, pensioni di guerra, alcune borse di studio, ecc...)
- sono previste comunque altre forme di esonero specificate nella guida.

[Clicca qui per scaricare la guida dell'Agenzia sul modello 730/2015](#)



Detrazione 65 e schermature solari, la guida Federlegno

La Legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha prorogato l'agevolazione del 65 % a tutto il 2015 e l'ha estesa anche all'acquisto e alla posa in opera di schermature solari.

FederlegnoArredo ha pubblicato una breve guida che spiega come individuare correttamente la tipologia di prodotti che possono essere installati per usufruire dell'ecobonus del 65%.

Il documento contiene utili suggerimenti per consumatori, rivenditori e operatori del settore per la corretta applicazione della normativa e su come procedere passo passo per ottenere il beneficio.

Vengono definiti tutti i prodotti che possono rientrare nel bonus, come ad esempio i vari tipi di tendaggio e anche le zanzariere. Non sono detraibili, invece, quelle schermature aggettanti poste con orientamento a nord e che non sono conformi alle finalità della norma (ad esempio soluzioni fisse che non garantirebbero al sistema schermo-intercapedine- serramento il contributo energetico delle stagioni invernali). Sono escluse anche le tende decorative.

In particolare, gli argomenti trattati sono:

- introduzione e valore della normativa
- definizione di schermatura solare e suo campo di applicazione
- beneficiari della misura fiscale e procedure amministrative
- suggerimenti
- FAQ

[Clicca qui per scaricare la guida Federlegno per la detrazione del 65% per schermature solari](#)



Gare progettazione, i giovani professionisti non devono dimostrare i requisiti morali

I giovani professionisti facenti parte di raggruppamenti temporanei che partecipano alle gare di progettazione non devono dimostrare il possesso dei requisiti morali (previsti dall'art. 38 del Codice Appalti).

Al contrario, devono essere segnalate alla Stazione Appaltante le variazioni dei soci di maggioranza.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la Sentenza 2048/2015, che ha esaminato il caso di 2 operatori invitati ad una procedura ristretta per la progettazione preliminare e definitiva di interventi di riqualificazione di alcune zone aeroportuali.

Ad uno dei 2 operatori veniva contestato il fatto di non aver presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti morali relativa ad uno dei progettisti.

Infatti, secondo il Codice Appalti (art. 90) e il suo Regolamento attuativo (art. 253), i raggruppamenti temporanei di professionisti sono obbligati a prevedere al loro interno almeno un professionista abilitato all'esercizio della professione da non più di 5 anni. Tale dettato normativo ha lo scopo di promuovere la presenza di giovani progettisti nei gruppi concorrenti ad incarichi di progettazione.

Secondo il CdS, nonostante il professionista firmi gli elaborati, egli non è tenuto a presentare la dichiarazione sui requisiti di moralità.

Pertanto, anche se il giovane progettista assume maggiori responsabilità, non può essere posto sullo stesso livello dell'operatore che sottoscrive il contratto con la Stazione Appaltante.

All'altro operatore che aveva costituito un raggruppamento temporaneo, invece, era stato contestato di non aver segnalato la sostituzione del socio di maggioranza.

Soccombe, secondo il CdS, quest'ultimo operatore, in quanto il cambiamento va sempre comunicato, dal momento che il soggetto in questione ha solitamente un notevole potere di indirizzo e si occupa eventualmente di stipulare il contratto con la Stazione Appaltante.

Tutti i dettagli sono riportati nella Sentenza allegata.

[Clicca qui per scaricare la Sentenza Consiglio di Stato 2048/2015](#)



Dispositivi di protezione individuale da rischio biologico: valutazione, scelta e il corretto utilizzo in ambito sanitario

La Regione Lombardia ha pubblicato la Nota n. 4975 del 12 febbraio 2015 recante "Indicazioni operative per la valutazione, scelta e corretto utilizzo dei dispositivi per la protezione individuale da rischio biologico in ambito sanitario".

Il documento costituisce una guida operativa, completa di specifiche di riferimento, per la scelta dei DPI che tiene conto delle indicazioni nazionali (Ministero della Salute e INAIL), europee (European CDC) ed internazionali (OMS) riconosciute.

E' presente una tabella, corredata da immagini esplicative, contenente l'elenco dei vari dispositivi di protezione e le indicazioni operative per la valutazione, la scelta e il corretto utilizzo.

I DPI sono raggruppati per:

- protezione degli occhi
- protezione degli occhi e delle mucose
- protezione delle vie respiratorie
- protezione delle vie respiratorie e delle mucose
- protezione del corpo
- protezione delle mani

[Clicca qui per scaricare la guida ai dispositivi di protezione individuale in ambito medico](#)



Permesso di costruire: le foto di Google Earth non valgono come prova

Secondo i giudici amministrativi della Campania l'amministrazione comunale non può utilizzare le immagini tratte dal famoso Google Earth per ordinare la demolizione di opere realizzate dopo lo scadere del permesso di costruire.

Analizziamo la vicenda in dettaglio.

L'amministrazione comunale aveva dichiarato la decadenza del permesso di costruire, in quanto i lavori non erano iniziati dopo un anno dal rilascio e aveva ordinato la demolizione delle opere realizzate successivamente.

Il provvedimento emesso dal Comune reca a proprio fondamento le evidenze tratte dal servizio Google Earth: tali immagini sarebbero in grado di comprovare, ad avviso dell'amministrazione comunale, che alla data del 19 giugno 2013 (ossia ad oltre un anno dal rilascio del titolo edilizio), i lavori non sarebbero ancora iniziati, risultando il lastrico solare di copertura ancora integro.

Secondo il TAR, i rilevamenti effettuati tramite Google Earth non si prestano, in assenza di ulteriori elementi, a costituire una prova che giustifichi l'ordinanza di demolizione.

Infatti, occorre considerare le caratteristiche delle immagini di Google: come emerge dallo stesso sito per impostazione predefinita il software "visualizza le immagini di qualità migliore disponibili per una determinata località" con la precisazione che "a volte potrebbero essere visualizzate immagini meno recenti se sono più nitide rispetto a quelle più recenti".

Pertanto, considerati tali aspetti e analizzata tutta la documentazione presentata dalla difesa di parte ricorrente, il TAR Campania accoglie il ricorso presentato dai proprietari e condanna il Comune alle spese.

[Clicca qui per scaricare la Sentenza del TAR 2380/2015](#)



CAD 2D contro BIM 3D. Ecco le differenze e i reali vantaggi

Molti progettisti utilizzano ancora il CAD bidimensionale per la rappresentazione dei propri progetti.

Disegnano, quindi, una quantità notevole di linee e polilinee per rappresentare gli oggetti (porte, finestre, muri, balconi) all'interno degli elaborati grafici (piante, sezioni, prospetti e assonometrie).

Questi stessi progettisti probabilmente ancora non conoscono gli evidenti vantaggi offerti dalla tecnologia BIM.

Grazie ad un software BIM 3D, infatti, il disegno architettonico avviene tramite l'inserimento di oggetti grafici (muri, porte, finestre, ecc.), che consente di ottenere immediatamente e automaticamente, con un solo input, piante, sezioni, prospetti, assonometrie, prospettive, rendering e altri elaborati utili alla progettazione architettonica...

Ecco i reali vantaggi che si ottengono utilizzando la tecnologia BIM.

Risparmio di tempo

Col BIM il progettista non dovrà più disegnare una quantità spropositata di linee, polilinee e forme geometriche varie (che portano via molto tempo), ma dovrà semplicemente inserire oggetti dotati di specifiche proprietà ed informazioni di vario genere (materiali, costi, capacità termiche, manutenzione, etc.).

Il tutto si traduce in un risparmio notevole di tempo per il tecnico.

Riduzione degli errori

All'interno del BIM, piante, prospetti e sezioni sono semplici viste differenti dello stesso oggetto.

Il progettista può vedere tutte le viste contestualmente e scegliere di operare su quella che desidera, osservando i cambiamenti simultanei su tutte.

Inoltre, una qualsiasi modifica al modello BIM si ripercuote su tutte le viste/grafici generati. Il semplice cambiamento della finitura esterna di una facciata, ad esempio, comporta la modifica della trasmittanza della parete, del costo e, eventualmente, dei carichi strutturali.

Questo consente al tecnico di evitare errori e di avere il progetto sempre aggiornato alle ultime variazioni, ovunque esse siano fatte.

Più semplicità

Grazie alla tecnologia BIM, risulta semplice generare modelli anche molto complessi.

Il tecnico sarà in grado di progettare opere che prima neanche avrebbe immaginato utilizzando un CAD 2D.

L'integrazione con altri aspetti progettuali

L'utilizzo del BIM allarga gli orizzonti progettuali: il modello BIM 3D, infatti, può arricchirsi di una serie di informazioni, che consentono la reale integrazione con:

- calcolo strutturale
- calcolo delle prestazioni energetiche
- computo metrico
- impianti
- manutenzione

ACCA ha sviluppato Edificius, il software BIM al top per la progettazione architettonica integrata con calcolo strutturale, prestazioni energetiche, computo, sicurezza, manutenzione.

Di seguito proponiamo un video in cui mostriamo come, in maniera estremamente veloce semplice, è stato

possibile ricreare il modello 3D BIM con Edificius a partire da un disegno CAD 2D di un progetto realizzato in Spagna (Zaragoza).

[Clicca qui per vedere il video](#)

[Clicca qui per conoscere tutti i dettagli su Edificius](#)



Per essere sicuro di ricevere sempre le nostre email aggiungi biblus-net@accasoftware.it alla tua rubrica

[CLICCA QUI PER VISUALIZZARE LE NEWSLETTER PRECEDENTI...](#)



Vuoi pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web?

[CLICCA QUI PER SCOPRIRE COME...](#)



Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net by ACCA - www.acca.it/biblus-net". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate.

[LEGGI LE CONDIZIONI D'USO](#)

Ai sensi del vigente Codice della privacy (D.Lgs. n. 196/2003), Lei potrà consultare, integrare, modificare i suoi dati in nostro possesso, o richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni dalla ditta scrivente, inviandone comunicazione al responsabile del trattamento presso ACCA software S.p.A. con sede in via M. Cianciulli - 83048 Montella (Av) o scrivendo all'indirizzo e-mail: cancellazioni@acca.it